

PRESIDENTE. Ella ritira la sua proposta, onorevole Pissavini?

PISSAVINI. Ne mantengo la prima parte.

PRESIDENTE. Che sarebbe...

PISSAVINI. Di grado.

PRESIDENTE. Ma questo c'è nella proposta ministeriale, accettata dalla Commissione.

PISSAVINI. C'è nell'emendamento del Ministero, ma non nella proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che furono presentate le due seguenti proposte di aggiunta: all'articolo 3, all'alinea 5, gli onorevoli Pescetto, Nicotera, Corte, Carini e Griffini propongono che, dopo le parole « inettitudine alle funzioni del proprio grado, » si aggiunga: « tanto nel servizio effettivo di qualsiasi arma, quanto nel sedentario. »

L'onorevole Ghinosi propone la seguente aggiunta al penultimo capoverso dell'articolo 3: « per giudicare delle attitudini degli ufficiali generali si avrà speciale riguardo alla loro condotta nella campagna del 1866. »

Gli onorevoli Fiastrì, Vicini, Busi, Fabrizi Nicolò e Buratti hanno proposto che, dopo l'alinea 5 dell'articolo 3 che termina colle parole « o per altri motivi d'inettitudine alle funzioni del proprio grado, » si faccia la seguente aggiunta:

« Agli ufficiali dell'esercito, i quali già al servizio dei Governi provvisori dell'Italia centrale nel 1831 soffrono interruzione per causa politica sarà esteso, nel caso di collocamento a riposo, il beneficio della legge 23 aprile 1865, n° 2247. »

Come la Camera ha inteso, la Commissione ha dichiarato di non poter accettare questo emendamento, e ha fatto invito agli onorevoli proponenti di farne oggetto di un apposito progetto di legge da presentarsi d'iniziativa parlamentare.

Ora, innanzitutto domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Fiastrì per svolgere il suo emendamento.

FIASTRÌ. Se la Camera mi concede pochi momenti di benevola attenzione, io spero dimostrare con facilità che l'aggiunta che noi abbiamo avuto l'onore di presentare è giusta non solo, ma è anche opportuna, e non può essere di vero aggravio alle finanze.

Prima di tutto, perchè sia bene intesa la portata di quest'aggiunta, io darò lettura di quella disposizione che si vorrebbe estendere agli ufficiali che hanno fatto la campagna del 1831.

La legge 23 aprile 1865 all'articolo 1 è così concepita:

« I militari che attualmente fanno parte dell'esercito e dell'armata, i quali avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituiti in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi, non rientrarono nel militare servizio, o

vennero dimessi dai Governi della restaurazione, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione. »

Ecco tutta la sostanza del beneficio che noi domandiamo che sia esteso ai militari in attualità di servizio (intendiamoci bene), in attualità di servizio, i quali fecero le campagne rivoluzionarie del 1831 nell'Italia centrale, al servizio di quei Governi provvisori.

Coi decreti del 10 e 14 ottobre 1848 venne provvisto ai militari compromessi per gli avvenimenti politici del 1821 negli Stati sardi. Col decreto luogotenenziale di Napoli del 28 dicembre 1860 venne provvisto ugualmente alla condizione dei compromessi politici del 1820 e del 1821 nelle provincie napoletane. Non solo vennero contemplati i militari appartenenti all'esercito, ma le guardie mobilitate eziandio, valutando loro l'aumento di un grado per ogni dodicennio trascorso, onde misurare e liquidare la rispettiva loro pensione. Con altri decreti, che io qui non citerò per non tediare la Camera, è stato provveduto per tutti coloro i quali sono stati compromessi per i fatti del 1848, 1849, 1859 e 1860. Una sola lacuna è rimasta a questo riguardo, quella di pochissimi ufficiali, otto o dieci al più, i quali sono attualmente in attività di servizio, e che presero le armi nel 1831 in difesa dei rivolgenti politici del Modenese e delle Romagne, sotto Governi provvisori istituiti al pari di quelli del 1848 e 1849. A me pare che sia debito di giustizia il colmare questa lacuna, e dare a questi patrioti quel medesimo diritto che è stato accordato a tutti gli altri patrioti italiani.

In massima la proposta nostra non è contestata nemmeno dalla Commissione. L'onorevole relatore, nella tornata dell'11 gennaio 1868, essendo ministro della guerra, fece a me la stessa risposta che ha fatta oggi alla Camera, quando io proposi un'identica aggiunta ad un progetto di legge, che ebbe poi la data del 10 marzo 1868, e che riguardava la liquidazione, direi così, della posizione in rapporto alla pensione dei compromessi politici militari e civili veneti e dei mantovani. Allora veramente la legge era speciale, essa contemplava anche il caso di reintegrazione nei gradi e nell'impieghi perduti, contemplava il caso di ricognizione di servizi, che sono estranei alla nostra proposta.

Oggi noi non vi domandiamo già che riconosciate i gradi, vi domandiamo quest'unica e limitata cosa, che cioè vogliate riconoscere a quei pochi ufficiali che sono in attività di servizio, e che fecero la campagna del 1831, come tempo utile pel conseguimento della pensione, il tempo trascorso da essi nell'esiglio da quella epoca fino al 1848, aspettando il momento di riprendere le armi per il riscatto della patria.

Non crediamo pertanto sia inopportuna questa disposizione nel progetto di legge che si discute, e la ragione è evidente.